

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 472 DEL 30.12.2016

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – ACCORDO TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA SOCIETA' MUSICALE "GIUSEPPE VERDI" CITTÀ DI BIELLA – QUADRIENNIO 2017-2020

L'anno duemilasedici il trenta del mese di dicembre alle ore 11,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE		X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE		X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

UFFICIO GABINETTO – ACCORDO TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA SOCIETA' MUSICALE "GIUSEPPE VERDI" CITTÀ DI BIELLA – QUADRIENNIO 2017-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la *Società Musicale "Giuseppe Verdi"*, fondata nel 1910 da un gruppo di appassionati, ad oggi, conta una settantina di elementi, tra cui molti giovani biellesi e diversi professionisti e con la sua attività contribuisce a diffondere la conoscenza e la cultura musicale, a sviluppare e coltivare sane e costruttive relazioni sociali, in particolar modo in ambito giovanile, a promuovere la tradizione locale, svolgendo un rilevante ruolo di tutela, custodia e sviluppo del patrimonio socio-culturale locale anche ai fini dell'innesto di nuovi elementi e quindi della sua continuità;
- a riconoscimento dell'importanza del ruolo assunto dalla suddetta banda in ambito cittadino per i molteplici, significativi e favorevoli impatti della sua attività nella sfera sociale, culturale e di orientamento musicale di tipo bandistico strumentale, l'Amministrazione Civica, con delibera della Giunta Comunale n. 846 del 11.08.1997, ha autorizzato la *Società Musicale "Giuseppe Verdi"* di Biella ad aggiungere alla propria denominazione sociale la dicitura "*Città di Biella*", con ciò qualificandone espressamente la natura di soggetto comunitario portatore di interessi pubblici suscettibili di particolare tutela da parte dell'Amministrazione comunale;
- in relazione a ciò il Comune nel corso degli anni ha provveduto a sovvenzionare in vario modo la *Società Musicale "Giuseppe Verdi Città di Biella"*, in particolare mediante periodici accordi convenzionali, a garanzia del mantenimento dell'attività della stessa - che non trova altre diverse significative forme di finanziamento - ed allo scopo di valorizzarne le potenzialità per stimolare e promuovere una diffusione organica della cultura musicale sul territorio, con particolare riferimento alle nuove generazioni, nonché valorizzare o riscoprire la tradizione musicale locale;
- la Banda, peraltro, interconnettendo e armonizzando le proprie diverse attività, ha garantito con le sue presenze musicali, l'affiancamento ed il supporto alle manifestazioni pubbliche o celebrative, alle ricorrenze patriottiche o festive organizzate o partecipate dal Comune;

Visto che il 31.12.2016 viene scadere l'accordo triennale da ultimo stipulato con la suddetta Società Musicale, che prevede, tra l'altro, in linea con i precedenti accordi da diversi anni assunti con la suddetta Società musicale, il sovvenzionamento delle attività della stessa da parte del Comune mediante un contributo annuale di € 20.000;

Visto che la *Società Musicale "Giuseppe Verdi - Città di Biella"*, nella persona del suo presidente, ha richiesto di pervenire ad un nuovo accordo sulla falsariga dei precedenti, ma con durata sino a tutto il 31.12.2020, onde allinearne la scadenza con quella dei contratti con i quali il Comune negli scorsi anni ha concesso in uso propri locali alla suddetta Società Musicale, per lo svolgimento delle proprie attività;

Considerato che il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, come recepito negli artt. 4 e ss. dello Statuto Comunale, riconosce, promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi ed a promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità amministrata;

Visto il Capo XII – artt. 93 e ss. - del vigente Regolamento comunale di contabilità, che reca in via generale la disciplina per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e per la concessione di ogni altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, definendo ambiti, limiti e modalità d'intervento;

Visto, in particolare, che ai sensi dei suddetti disposti regolamentari:

- a) i contributi e gli altri vantaggi economici disposti dal Comune devono circoscriversi come segue:
- tutela di interessi sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici di utilità pubblica;
 - ricerca dell'eliminazione dei bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di indigenza;
 - tutela di interessi economici nella sola ipotesi che gli interessi tutelati assolvano un servizio di utilità pubblica non in regime di libera concorrenza.
- b) gli interventi possono essere attivati su domanda o d'ufficio;
- c) l'entità dei benefici economici, le tempistiche di concessione degli stessi e la stessa ammissione delle richieste sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità ivi indicati;
- d) il sistema prefigurato prevede che ordinariamente la Giunta Comunale provveda alle concessioni mediante riparti periodici in base alle richieste nel frattempo pervenute, non escludendo possa anche provvedere di volta in volta su ogni singola richiesta;
- e) le concessioni possono essere revocate totalmente o parzialmente nei casi ivi indicati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed altri vantaggi economici, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune;

Visto, in particolare e per quanto qui rileva, che con la suddetta deliberazione sono state ritenute consentite, tra le altre: *“le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto copromotore o coorganizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale, che impartirà le direttive relative all'obiettivo da realizzare”*;

Precisato che nel concetto di sovvenzione espresso con l'indirizzo sopra riportato, tenuto conto anche dei precetti statutari e regolamentari vigenti e prima richiamati, devono ritenersi incluse tutte le forme di contribuzione totale o parziale o di concessione di altro vantaggio economico che il Comune può attivare, anche solo come mero finanziatore o cofinanziatore di attività svolte ed organizzate da terzi, allorché le stesse siano ritenute a valenza di pubblico interesse, complementari e sussidiarie all'attività svolta direttamente dal Comune;

Ritenuto, per quanto sopra già espresso, di rinnovare il rapporto con la Società Musicale "Giuseppe Verdi Città di Biella" ed il sovvenzionamento della stessa, nei termini richiesti dal legale rappresentante della stessa;

Visto lo schema di accordo predisposto dagli uffici comunali;

Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e sue s.m.i.;

Visto l'art. 12 della Legge 24.8.1990, n. 241 e sue s.m.i.;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione consiliare n. 95 in data 20.12.2016;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di rinnovare l'accordo di collaborazione e sovvenzionamento con la *Società Musicale "Giuseppe Verdi Città di Biella"* per il prossimo quadriennio;
 2. di approvare lo schema di accordo con la suddetta Società Musicale, schema che si allega al presente atto per parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera A;
 3. di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione dell'accordo come sopra approvato.
 4. di dare atto che la spesa annua di € 20.000,00, relativa alla sovvenzione trova imputazione sul capitolo 104010105130/0, del bilancio annuale e pluriennale 2017/2020 – CGU 1582 – del bilancio triennale 2017 – 2019;
 5. di assumere impegno a stanziare la necessaria provvista finanziaria per fare fronte alla suddetta spesa nell'anno 2020, sul prossimo bilancio triennale 2018/2020, autorizzando sin da ora il responsabile del servizio finanziario a tenere le necessarie annotazioni contabili.
 6. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, c. 4, del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, stante l'urgenza di darne immediata attuazione.
-